

(Nn. 1479 e 1952-Urgenza-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE BARACCO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgònico, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica.

d'iniziativa dei Senatori LUSSU, MANCINELLI, AGOSTINO, CIANCA e LIBERALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1956

E

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29,
per la elezione del Senato della Repubblica.

presentato dal Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

Comunicata alla Presidenza il 10 agosto 1957

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità al mandato conferitomi dalla Commissione riferisco sulle risultanze della discussione e delle decisioni in ordine ai disegni di legge portanti i nn. 1952 e 1479, svoltesi congiuntamente nelle sedute del 10 e 17 luglio 1957.

In sede di discussione generale, alla norma fondamentale del disegno di legge n. 1952 si sono dichiarati contrari i senatori Ottavio Pastore, Mancinelli ed Agostino, ritenendo inopportuno che alla assegnazione dei seggi senatoriali alle singole Regioni ed alle revisioni delle circoscrizioni dei Collegi uninominali, previste dal 1° e dal 3° comma dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » venga provveduto con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'interno, sia pure previo parere di una Commissione parlamentare composta di 15 deputati e di 15 senatori.

A giudizio dei suddetti Commissari, potendo tali operazioni avere praticamente una sensibile influenza sui risultati delle successive elezioni, il Parlamento non può conferire al Governo i propri poteri in una materia tanto delicata e pertanto deve rimanere in vigore il disposto dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sopra richiamata, per il quale agli adempimenti di cui trattasi deve essere provveduto con legge. I senatori Gramigna e Molinelli hanno condiviso la su esposta tesi, manifestando altresì la preoccupazione che la norma contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge possa essere in contrasto col disposto dell'articolo 72 della Costituzione.

La tesi esposta dai senatori Mancinelli e Pastore Ottavio è stata condivisa altresì dai senatori Franza, Lubelli e Nasi.

Il rappresentante del Governo, Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori, ha sostenuto la legittimità e l'opportunità della norma di cui trattasi, rilevando che questa trova conferma nei precedenti legislativi in materia. Ha ricordato, a questo proposito, che nella precedente legislatura il Senato adottò, per i Collegi elettorali provinciali, la stessa soluzione ora proposta dal Governo per i Collegi senatoriali. Ha posto inoltre in evidenza che il disegno di legge n. 1952 ha seguito la via già indicata nei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lussu

ed altri (1479) e Sturzo (125); anche essi assegnati all'esame della 1ª Commissione. L'onorevole Bisori ha infine sottolineato la necessità di approvare, senza emendamenti, la norma in argomento, data l'urgenza di provvedere, prima delle prossime elezioni, alle operazioni in essa contemplate. La tesi esposta dal rappresentante del Governo è stata appoggiata dal relatore Schiavone e dai senatori Tessitori, Piegari e Battaglia.

Non si può dire che una delle su esposte tesi abbia di fatto prevalso in seno alla Commissione. Infatti, in sede di votazione degli articoli, un emendamento soppressivo dell'articolo 1, presentato dal senatore Pastore, risultò respinto per essersi verificata la parità di voti, come previsto dall'articolo 84 del Regolamento.

Ma successivamente, per lo stesso motivo, lo stesso articolo 1, messo in votazione, risultò non approvato.

Anche sulla sistemazione da darsi alla zona di Trieste prospettata nei due disegni di legge su richiamati, ai fini dell'elezione del Senato, il dibattito è stato ampio e complesso.

La discussione si è polarizzata su tre proposte, presentate rispettivamente dai senatori Pastore Ottavio, Tessitori ed Agostino.

Il senatore Pastore ha presentato un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge del Governo, tendente a costituire il territorio di Trieste in circoscrizione elettorale a sè stante divisa in due Collegi, per la elezione di due senatori che potranno collegarsi e saranno eletti con il sistema proporzionale. Il proponente ha sostenuto l'opportunità di tale emendamento riferendosi sia alle peculiari caratteristiche del territorio anzidetto sia alla analoga soluzione già adottata dal Parlamento per la elezione della Camera dei deputati.

A suo parere, inoltre, limitare ad uno solo il numero dei senatori eletti per tale territorio non sarebbe in armonia col principio della rappresentanza proporzionale, poichè potrebbe dare al partito di maggioranza la prevalenza incontrastata nella zona con l'aiuto delle destre.

Il senatore Tessitori ha proposto che ai Comuni del territorio di Trieste sia provvisoriamente assegnato un senatore, da eleggere con

le stesse modalità previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la Valle d'Aosta.

Il proponente ha sostenuto la soluzione provvisoria da lui prospettata, osservando che il territorio di Trieste si trova in una situazione giuridica particolare, e che non può avere una immediata e definitiva sistemazione nell'ambito dell'organizzazione statale italiana, a prescindere da motivi di ordine costituzionale, perchè la soluzione da adottarsi dovrà essere preceduta da un attento esame dei problemi derivanti dalle caratteristiche economiche ed etniche della zona, che la differenziano notevolmente dalle contigue zone del Friuli.

Dal punto di vista pratico, poi, il senatore Tessitori ha fatto notare che, a suo parere, adottando la soluzione proposta dal Governo o quella sostanzialmente analoga del disegno di legge dei senatori Lussu ed altri, in fatto Trieste non avrebbe nessun senatore del suo territorio, perchè la cifra individuale massima che essa potrebbe conseguire sarebbe circa la metà di quella che raggiungerebbero i candidati delle provincie friulane.

Il senatore Agostino ha proposto di sostituire l'articolo 2 del disegno di legge del Governo con gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge Lussu ed altri, di cui anche egli è firmatario. Ciò perchè, pur convenendo sull'opportunità politica di costituire il territorio di Trieste in Regione a sè stante, non ritiene se ne possa con legge ordinaria formare una circoscrizione elettorale senatoriale, senza violare l'ultimo comma dell'articolo 57 della Costituzione, che prevede una unica eccezione — Valle d'Aosta — alle regole precedentemente fissate nell'articolo stesso.

Di opinione analoga si è manifestato il senatore Battaglia, che peraltro ha concluso dando la preferenza al testo governativo.

Favorevole alla proposta Pastore si è dichiarato il senatore Gramigna, pur senza escludere la soluzione prospettata dall'onorevole Tessitori, alla quale si sono dichiarati favorevoli i senatori Piechele, Piegari e Tupini. I senatori Franza e Condorelli, favorevoli alla costituzione del territorio di Trieste in circoscrizione elettorale autonoma, hanno successiva-

mente aderito all'emendamento Tessitori, ma con l'aumento dei senatori da 1 a 3 proposto dal senatore Franza.

Il relatore Schiavone ha dichiarato di condividere le preoccupazioni del senatore Agostino circa la costituzionalità della creazione con legge ordinaria di un separato Collegio per Trieste, ma ha espresso l'opinione che tali preoccupazioni potrebbero essere superate con la soluzione prospettata dal senatore Tessitori per le valide ragioni di opportunità pratica e politica da lui addotte in sostegno della sua proposta.

Il Sottosegretario di Stato onorevole Bisori ha espresso l'avviso che l'emendamento Tessitori possa essere considerato favorevolmente, tenuto conto, fra l'altro, del fatto che il territorio di Trieste è stato reinserito nell'ambito dell'organizzazione italiana in condizioni affatto particolari, che il Costituente non aveva potuto prevedere; ha inoltre espresso l'opinione che la questione possa essere risolta in tal senso grazie ad una applicazione analogica del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, laddove dispone il generale criterio numerico che sia attribuito un senatore per 200.000 abitanti o per frazione superiore a 100.000. Si è invece dichiarato contrario alle proposte dei senatori Pastore Ottavio e Franza.

Come si può arguire da quanto sopra ho esposto, la soluzione proposta dal senatore Tessitori aveva sostanzialmente raccolto un generale consenso. Ma, passatisi alle votazioni di tale emendamento, fu apportata l'accennata modifica proposta dal senatore Franza, che eleva a 3 i senatori della zona di Trieste. Tale modifica, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Pastore Ottavio, fu approvata di stretta misura, con un solo voto di maggioranza.

Fu poi approvato l'emendamento Tessitori con la modifica su ricordata e con la conseguente soppressione del riferimento alle norme sulle elezioni nella Valle d'Aosta.

L'emendamento del senatore Agostino, che era stato messo precedentemente in votazione, non fu approvato.

Il senatore Schiavone, considerato che la Commissione aveva deciso in modo difforme dai punti di vista da lui precedentemente espressi, ritenne di dover rinunciare al proprio incarico di relatore sul disegno di legge n. 1952.

Analoga dichiarazione ha fatto il senatore Piechele, relatore del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lussu ed altri (n. 1479).

D'altra parte, data la maggioranza variamente formatasi in occasione delle successive votazioni svoltesi, si presentò la difficoltà di trovare un relatore in grado di riferire sul testo approvato dalla Commissione senza riserve sul medesimo. Pertanto è sembrato opportuno alla Commissione che l'incarico di riferire all'Assemblea sull'esito dell'esame dei provvedimenti di cui trattasi fosse dato al Presidente, affinchè lo assolvesse con quel senso di rigorosa obiettività che è tenuto a mantenere nell'espletamento delle sue attribuzioni.

Sulla scorta della discussione e delle votazioni adottate si può concludere:

a) che la soluzione proposta con il disegno di legge n. 1479, dai senatori Lussu ed altri, non è stata approvata;

b) che l'articolo 1 del disegno di legge n. 1952, d'iniziativa del Governo, così come proposto, non è stato approvato senza però addivenire alla sua sostituzione con altra norma;

c) che la Commissione, pur riconoscendo nella sua unanimità che il territorio di Trieste non ha mai cessato di far parte del territorio nazionale e che si ravvisa l'opportunità politica, pratica e di giustizia, che il suo territorio possa formare una circoscrizione elettorale senatoriale a sè stante, ha approvato l'emendamento Tessitori con la modifica che il numero dei Collegi da assegnare a detto territorio sia elevato a 3.

BARACCO, *relatore.*

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI SENATORI LUSSU ED ALTRI.

(1479)

Art. 1.

I comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgònico, ai fini della elezione per il Senato della Repubblica, fanno parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'Ufficio elettorale regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia ha sede in Trieste.

Art. 3.

La tabella delle circoscrizioni nella Regione Friuli-Venezia Giulia sarà riveduta con decreto presidenziale, promosso dal Ministro dell'interno, d'intesa con una Commissione senatoriale, formata nei modi previsti dall'articolo 115, primo comma, del Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 4.

La presente legge si applicherà solo nella prossima elezione del Senato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO.

(1952)

Art. 1.

Alla assegnazione dei seggi senatoriali alle singole Regioni ed alla revisione delle circoscrizioni dei collegi uninominali, previste dal primo e dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante « Norme per la elezione del Senato della Repubblica », si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di quindici deputati e di quindici senatori, designati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato.

Per la formazione e la deliberazione territoriale dei collegi uninominali, a norma del comma precedente, saranno osservati, in concorrenza, i requisiti della contiguità territoriale, dell'equilibrio demografico tra i collegi della medesima Regione e dell'omogeneità di struttura geo-economico-sociale dei singoli collegi, tenute presenti, altresì, le condizioni di accesso e di viabilità tra i Comuni del collegio e la opportunità che, per quanto possibile, sia mantenuta intatta la unità dei Comuni.

Art. 2.

La legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, si applica anche ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgònico, i quali fanno parte, a tale effetto, della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Soppresso.

Art. 2.

Ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgònico, costituenti il territorio di Trieste, sono provvisoriamente assegnati tre senatori.

Art. 3.

Identico.